

TI_GERICHTE 11.2009.163 vom 23. Oktober 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.163

FR: TI_GERICHTE 11.2009.163 du 23 octobre 2011

IT: TI_GERICHTE 11.2009.163 del 23 ottobre 2011

Regeste

Modifica del contributo alimentare - determinazione della disponibilità di un genitore sposato

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha accertato che al momento in cui era stato fissato il contributo alimentare (giugno del 2000), AP 1 guadagnava fr. 7677.– netti mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3459.70 mensili. Al momento in cui è stata introdotta l'azione di modifica, nel 2007, il reddito di lui ammontava a fr. 7500.– netti mensili e il fabbisogno minimo a fr. 3969.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 642.75, posteggio fr. 90.–, premio della cassa malati fr. 151.50, assicurazione protezione giuridica e REGA fr. 13.40, assicurazione RC privata fr. 11.90, quota del TCS fr. 10.90, assicurazione dell'automobile fr. 18.50, imposta di circolazione fr. 40.10, assicurazione della moto fr. 14.70, imposta di circolazione della moto fr. 12.90, trasferte per l'esercizio del diritto di visita fr. 950.–, pasti fuori casa fr. 320.–, imposte fr. 592.50). Quanto alla madre dell'istante, il Pretore ha appurato che nel 2000 essa lavorava a tempo parziale per alcuni ristoranti, guadagnando in media fr. 1000.– netti mensili, e aveva un fabbisogno minimo di fr. 1923.50 mensili. Nel 2007 essa esercitava invece un'attività lucrativa a tempo pieno, guadagnando fr. 3064.20 mensili oltre agli assegni familiari, e aveva un fabbisogno minimo di fr. 2353.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro di AO 1] fr. 919.–, premio della cassa malati fr. 20.40, assicurazione dell'automobile fr. 37.35, imposta di circolazione fr. 26.65, imposte fr. 100.–). Il fabbisogno in denaro di AO 1 infine, stimato in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton _____ per un figlio unico, il Pretore lo ha stabilito in fr. 1844.– mensili tra i 7 e i 12 anni e in fr. 2029.– mensili dopo di allora. Ciò posto, a mente del Pretore la situazione economica dei genitori era mutata in modo rilevante e duraturo, sicché giustificava una modifica del contributo alimentare. A tal fine egli ha suddiviso così il contributo in base alle rispettive disponibilità dei genitori, fissandolo a carico del convenuto in fr. 1535.– mensili dal 6° al 12° compleanno del figlio e in fr. 1689.– mensili fino alla maggiore età.

E. 3

L'appellante sostiene che il raffronto della sua situazione economica nel 2000 con quella nel 2007 dimostra come questa sia addirittura peggiorata, ragione per cui non vi è spazio per un aumento del contributo alimentare. Per contro – egli soggiunge – la disponibilità della madre dell'istante è migliorata, giacché nel 2000 essa versava in una situazione di ammanco, mentre nel 2007 essa dispone di un margine utile con cui partecipare al

mantenimento del figlio. L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di non avere confrontato la situazione dei genitori al momento in cui era stato fissato il contributo alimentare con quella in cui egli ha statuito sull'azione di modifica, ma di avere ricalcolato il contributo come se si trattasse di fissarlo per la prima volta, ciò che si giustifica ancor meno ove si consideri che il fabbisogno in denaro del figlio non è cambiato.

E. 4

I presupposti che disciplinano la modifica di contributi alimentari sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che la procedura non ha lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alla nuova situazione dei genitori o del figlio (DTF 131 III 199 consid. 2.7.4, 128 III 310 consid. 5b). Decisivo per il giudizio è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato stabilito – rispettivamente al momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e la situazione nuova. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Il giudizio è pertanto di equità, oltre che di diritto (RtiD I-2009 pag. 612 consid. 3c, 3d e 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 7). In concreto è fuori dubbio che il nuovo matrimonio di AP 1 e la fine del suo obbligo contributivo nei confronti della figlia A_____ costituiscono una modifica di circostanze rilevanti e durature, atte a influire la sua situazione economica. Il problema è sapere se ciò influisca sulla situazione dell'istante e giustifichi una regolamentazione dei contributi alimentari diversa da quella fissata nell'accordo giudiziale del 6 giugno 2000, che è un contratto di mantenimento approvato dal giudice (art. 287 cpv. 3 CC).

E. 5

In merito alla determinazione della propria disponibilità, l'appellante contesta il proprio fabbisogno minimo, accertato dal Pretore in fr. 3969.15 mensili, chiedendo di portarlo a fr. 5481.45 mensili per tenere conto del maggior onere ipotecario, della franchigia della cassa malati, delle spese dentistiche, dei maggiori costi per l'esercizio del diritto di visita, del maggior onere fiscale e del contributo alimentare versato per AO 1. Le singole voci vanno esaminate separatamente. Giovi tuttavia una premessa: il Pretore ha calcolato la disponibilità del convenuto come se questi vivesse da sé solo. In realtà l'appellante è sposato e la moglie ha il dovere di assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi obblighi alimentari verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 159 cpv. 3 e 278 cpv. 2 CC), al punto da poter essere tenuta – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa. In concreto pertanto occorre esaminare anche la condizione della seconda moglie dell'appellante (analogamente: RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6b; II-2006 pag. 693 n. 42c; I CCA, sentenze inc. 11.2008.142 del 24 novembre 2010, consid. 10, e inc. 11.2007.123 del 6 maggio 2011, consid. 3b). La disponibilità economica di una persona sposata si determina poi applicando il metodo di calcolo abitualmente adottato da questa Camera, il quale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD II-2010 pag. 624 consid. 10a, II-2010 pag. 639). a) Per quanto attiene agli interessi ipotecari, che il Pretore ha suddiviso a metà tra i coniugi, nel fabbisogno della famiglia va considerato – dopo quanto si è detto – l'intero onere di fr. 1285.50 mensili (doc. 6), oltre al minimo esistenziale per coniugi di fr. 1550.– mensili. b) Per la franchigia della cassa malati il Pretore non ha riconosciuto alcunché, definendo la pretesa non documentata. L'appellante invoca il suo precario stato di

salute, affermando “di avere sofferto della sindrome da burn out”, di accusare problemi oftalmologici, di essersi sottoposto a esami neurologici e di avere interpellato almeno quattro medici, il che giustificherebbe l'esaurimento della franchigia di fr. 1500.– annua. Ora, che l'interessato abbia sofferto di problemi psicopatologici e sia affetto da un'emigrania oftalmoplegica è esatto (doc. 2), ma ciò non rende ancora verosimile la necessità di seguire terapie costanti con spese che eccedono la franchigia della cassa malati e la partecipazione del paziente ai costi delle cure (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c), tanto meno in mancanza di un conteggio della propria assicurazione. Su questo punto la decisione del Pretore resiste alla critica. c) Quanto alle spese dentarie, il fatto di essersi recato cinque volte dal dentista nell'arco di poco più di un anno (di cui due per prestazioni dell'igienista) non basta, in mancanza di una chiara diagnosi, per rendere verosimile il carattere duraturo delle cure (RtiD I-2005 pag. 747, n. 34c, consid. 6e). Anche al proposito l'appello è destinato all'insuccesso. d) Relativamente ai costi per le trasferte per l'esercizio del diritto di visita, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto fr. 950.– mensili per quattro viaggi mensili da _____ a _____ (fr. 396.–), come pure le spese di vitto per sé e il figlio (fr. 554.–). L'appellante rileva di essersi trasferito nel frattempo a _____, nel Canton _____, sicché la distanza da lui percorsa ogni mese per far visita al figlio è aumentata a 904 km e le spese di trasferta a fr. 497.– mensili. Di principio egli avrebbe ragione. Se non che, nel fabbisogno minimo di lui il Pretore ha riconosciuto anche fr. 90.– per la locazione di un posteggio a _____, esigenza che con il trasloco è venuta meno. Tutto sommato, di conseguenza, l'importo ammesso dal Pretore per le trasferte sfugge a censura. e) Per quel che è delle imposte, nel fabbisogno della famiglia va inserito l'intero onere di fr. 11 322.– annui (doc. 17 e 18), pari a fr. 942.– mensili. L'appellante fa valere che il trasferimento nel Canton Argovia comporterà un aumento del carico tributario del 44%, ma l'allegazione non è resa verosimile, non bastando al riguardo un confronto fiscale ricavato da un sito internet. f) Per l'appellante nel suo fabbisogno minimo dev'essere inserito anche il contributo alimentare che egli versa all'istante in virtù dell'accordo giudiziale del 6 giugno 2000, ovvero fr. 650.– mensili. A torto. Nel bilancio familiare rientra solo il fabbisogno in denaro dei figli comuni. Il contributo di mantenimento in favore di figli nati prima del matrimonio va finanziato dal genitore con la sua quota di metà eccedenza (Rep. 1999 pag. 152; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.83 del 5 novembre 2009, consid. 5). g) Nel fabbisogno della famiglia vanno compresi infine i premi della cassa malati di entrambi coniugi (complessivi fr. 425.50 mensili), le spese professionali della moglie (fr. 1225.– mensili) e il premio per il “terzo pilastro” di lei (fr. 344.50 mensili: dichiarazione d'imposta 2006 nell'incarto fiscale richiamato). In definitiva, con un reddito di fr. 12 700.– mensili complessivi (fr. 8040.– il marito, fr. 4660.– la moglie: certificati di salario 2006 nell'incarto fiscale richiamato) la famiglia deve coprire un fabbisogno di fr. 7255.–, onde un'eccedenza di fr. 5445.– mensili. La disponibilità dell'appellante ammonta così a fr. 2772.– mensili.

E. 6

A parere dell'appellante il reddito della madre dell'istante, accertato dal primo giudice in fr. 3064.20 mensili, ascende in realtà a fr. 3500.– mensili. Egli fa valere che l'interessata guadagna fr. 3319.55 mensili, cui si aggiunge un reddito accessorio straordinario da lei medesima ammesso. La tesi è parzialmente fondata. Dagli atti si evince che l'interessata percepisce dalla _____ uno stipendio annuo di fr. 39 834.60, ovvero fr. 3319.55 mensili (doc. F). Quanto all'attività accessoria, di cui tutto si ignora, un'elargizione straordinaria riscossa una tantum non costituisce reddito abituale (cfr. RtiD I-2004 pag. 596

n. 80c). Le entrate di RA 1 risultano perciò di fr. 3320.– mensili (arrotondati), oltre agli assegni familiari.

E. 7

Circa il fabbisogno minimo di RA 1, AP 1 chiede di ridurlo da fr. 2353.40 a fr. 1605.25 mensili, moderando il costo dell'alloggio, togliendo l'imposta di circolazione e stralciando le imposte. Se non che, rinunciando al dibattimento finale, davanti al Pretore egli non ha contestato le voci del fabbisogno esposte dall'interessata (memoriale conclusivo, pag. 7). Le sue doglianze andrebbero quindi dichiarate irricevibili. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito non muterebbe per le ragioni che seguono. a) L'appellante sostiene che la quota di locazione a carico dell'interessata dev'essere ridotta non solo per tenere conto di quella inserita nel fabbisogno in denaro di AO 1, ma anche della partecipazione degli altri due figli maggiorenni tuttora conviventi. Inoltre egli contesta la pigione di fr. 1378.– mensili accertata dal Pretore. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che nel fabbisogno minimo di un genitore sola va inserito il costo dell'alloggio che si riconoscerebbe in circostanze analoghe a un debitore che vive da sé solo (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6a). Né un genitore è tenuto a lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.21 del 13 maggio 2009 consid. 7), il cui eventuale contributo alle spese copre i relativi oneri logistici (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2007.190 del 7 aprile 2008 consid. 8d). Nella fattispecie, poi, una locazione di fr. 1190.– mensili appare del tutto giustificata per un genitore che vive con un figlio nell'agglomerato di _____. Inoltre, anche trascurando l'aumento della pigione intervenuto nel 2008, dal conteggio riferito all'agosto 2007 emerge che in realtà l'interessata versa al locatore fr. 1377.– mensili, di cui fr. 110.– per l'autorimessa che il Pretore non ha considerato (doc. S, 3° foglio). Nel risultato, una spesa per l'alloggio di fr. 919.– mensili come quella che il Pretore ha calcolato nel fabbisogno minimo di RA 1 è pertanto legittima. b) Per quel che riguarda l'imposta di circolazione, è vero che agli atti non v'è alcun giustificativo riferito al 2007. Per tacere del fatto nondimeno che mal si comprende come si possa riconoscere il premio dell'assicurazione RC e casco, ma non il presunto importo dell'imposta di circolazione, l'istante ha prodotto la ricevuta di pagamento dell'imposta del 2008, sicché l'esborso di fr. 26.65 mensili può senz'altro reputarsi verosimile. Senza dimenticare, per altro, che nulla è stato riconosciuto all'interessata come spesa per il carburante. c) Relativamente all'onere fiscale, l'appellante lo definisce non comprovato, la contribuente essendo con ogni probabilità esente da imposta. Ora, che il carico tributario rientri nel fabbisogno minimo del diritto civile e che in mancanza di dati precisi la sua entità vada stimata è pacifico (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in fondo). Quanto all'ammontare nel caso precipuo, l'appellante fonda la sua affermazione su illazioni proprie, ma non dimostra che la cifra di fr. 100.– mensili stimata dal Pretore per apprezzamento sia inattendibile, tanto meno se si pensa che la contribuente deve pagare le imposte anche sui contributi di mantenimento che riceve per i figli (art. 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD). Se ne conclude che il fabbisogno minimo della madre dell'istante va confermato in fr. 2353.40 mensili.

E. 8

Secondo l'appellante il fabbisogno in denaro di AO 1 va determinato tenendo conto anche della presenza dei fratellastri. Inoltre la posta per cura e educazione dev'essere ridotta perché tali prestazioni sono fornite in parte a titolo gratuito da terze persone (doposcuola e nonna materna), mentre gli assegni familiari percepiti direttamente dalla madre vadano

posti in deduzione, essendo già compresi dal fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton _____, cui la giurisprudenza ticinese si ispira per prassi costante. a) Questa Camera ha già avuto modo di precisare che, dandosi un minorenni convivente con fratelli (o fratellastri) anch'essi minorenni nella stessa economia domestica, il fabbisogno in denaro di tutti loro va determinato tenendo conto della fratria (I CCA, sentenza 11.2009.12 del 26 maggio 2011 consid. 4c). Per contro, dopo la maggiore età i figli escono dal calcolo del bilancio familiare (tranne casi particolari: RtiD II-2007 pag. 671 consid. 3a), sicché nel fabbisogno minimo del genitore si reintegra la quota di locazione inclusa nel fabbisogno in denaro di quel figlio, aumentando la relativa quota nel fabbisogno in denaro degli altri fratelli (I CCA, sentenze inc. 11.2007.167 del 15 febbraio 2011 e 11.2005.105 del 10 gennaio 2008, consid. 8a e 9c). In concreto B_____ e P_____ sono maggiorenni. A ragione quindi il Pretore ha calcolato il fabbisogno in denaro di AO 1 come quello di un figlio unico. b) In merito alla posta cura e educazione, nel caso in cui il genitore affidatario non possa accudire egli medesimo al figlio poiché attivo professionalmente, questa Camera motiva la relativa posta prevista dalle raccomandazioni secondo il grado d'occupazione (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5 ; principi definiti "corretti" dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). In concreto la madre di AO 1 lavora a tempo pieno e non può fornire simultaneamente prestazioni in natura. A giusto titolo il Pretore ha incluso perciò nel fabbisogno in denaro del figlio il costo previsto dalle note raccomandazioni per la cura e l'educazione. Che di AO 1 si occupino all'atto pratico la nonna materna o altri servizi, come pretende il convenuto, poco importa. Determinante è il costo del mantenimento. E tale costo sussiste indipendentemente dalla persona chiamata ad assicurarla (I CCA, sentenza 11.2005.105 del

E. 10

Riassumendo, la situazione delle parti si presenta come segue: padre

madre	AO 1 2000 reddito	fr. 7 677.—	fr. 1 000.—	fr.
—.—	fabbisogno	fr. 3 459.70	fr. 1 923.50	fr. 1 035.—
disponibilità		fr. 4 217.30	fr. —.—	fr. —.— 2007
reddito		fr.		

E. 12

Gli oneri processuali e le ripetibili di prima seguono analoga sorte, con la differenza che davanti al Pretore l'istante chiedeva contributi alimentari di fr. 1930.— mensili dal luglio del 2007 al dicembre del 2010 e di fr. 2105.— mensili dal gennaio del 2011 al dicembre del 2016, per complessivi fr. 175 213.—. Litigiosi davanti al primo giudice erano perciò fr. 105 363.—. Ne segue che, ottenendo fr. 55 788.— su fr. 105 363.—, l'istante esce vittorioso per circa la metà. Si giustifica pertanto di suddividere la tassa di giustizia e le spese in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. 13

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.— per un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 2. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 dell'accordo omologato il 6 giugno 2000 dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord (inc. DI.2000.35) sono modificati come segue: AP 1 è tenuto a versare a RA 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari in favore del figlio AO 1: fr. 1134.– mensili da luglio del 2007 fino a 12 anni; fr. 1319.– mensili dai 13 ai 18 anni, riservata l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC. I contributi comprendono gli eventuali assegni familiari di base, che andranno posti in deduzione. I contributi saranno adeguati ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 2010, calcolati sull'indice del novembre precedente, valendo quale indice base quello in vigore nel settembre 2009, salvo che l'obbligato dimostri di non avere beneficiato – in tutto o in parte – del carovita. Per il resto l'accordo del 6 giugno 2000 rimane invariato. 4. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 200.– sono poste per metà a carico dell'istante e l'altra metà a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 600.– b) spese fr. 50.– fr. 650.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili. III. Intimazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.